

IL DECRETO-LEGGE N. 20 DEL 2023. DECRETO CUTRO: RISPOSTA DISUMANA A QUESTIONE EPOCALE

*Il 26 febbraio del 2023 un'imbarcazione partita dalla Turchia, con a bordo 200 persone, si è spezzata in due, a pochi metri dalla riva del litorale di **Steccato di Cutro**, in provincia di Crotone. In quel **terribile naufragio** morirono quasi cento persone (94 le vittime accertate), un terzo delle quali erano bambini. Una tragedia che ha colpito e commosso l'Italia.*

*Il governo Meloni, a distanza di mesi, **non ha ancora chiarito** perché si mosse la Guardia di Finanza e non la Guardia Costiera, più preparata ad affrontare il mare agitato. I ministri Piantedosi e Salvini non hanno cancellato i dubbi riguardo al fatto che quelle persone **potevano essere salvate**. Il ministro Piantedosi ha usato parole vergognose, a poche ore della tragedia, scaricando **la colpa di quelle morti su chi aveva deciso di partire** per fuggire da guerre e miseria. La Presidente Meloni per giorni ha evitato di scendere a Cutro per incontrare i sopravvissuti e i parenti delle vittime. **Né il governo ha sentito la necessità di rendere omaggio alle salme**, come invece ha fatto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.*

*Cutro è stata dunque il teatro di una **enorme tragedia umana** e di un **completo disastro politico del centrodestra**.*

*Il 9 marzo la Presidente Meloni, forse nel tentativo di rimediare, ha convocato **un Consiglio dei ministri proprio a Cutro**, durante il quale è stato approvato il decreto che il Parlamento ha discusso e votato in questi giorni.*

*In questo provvedimento, però, **non ci sono norme per migliorare e potenziare i salvataggi in mare**, non interviene per creare **nuovi canali legali**, regolari flussi (la programmazione triennale, spacciata per novità, c'era anche prima), **non ci sono norme che incidono sul contesto che ha portato al naufragio**. Niente di tutto ciò.*

*Questo decreto **contiene, invece, l'ennesimo approccio emergenziale** ad un problema che non è emergenziale ma strutturale; dispone l'abrogazione di molte norme relative ai permessi di soggiorno per protezione speciale, che spingerà nella irregolarità persone che si stanno integrando nel nostro Paese, col rischio di cadere preda del caporalato e della criminalità; **stabilisce l'impossibilità per i richiedenti asilo di essere inseriti nei circuiti della Rete SAI** (il sistema di accoglienza e integrazione costituito da piccoli centri che favoriscono l'integrazione); prevede per i **richiedenti asilo la possibilità di essere trattenuti negli hotspot e addirittura nei CPR**, che sono luoghi di reclusione; stabilisce un aumento di pena per gli scafisti (segnaliamo che dal 2013 sono stati incardinati in Italia oltre 2.500 procedimenti penali nei confronti di persone accusate di aver condotto imbarcazioni con a bordo migranti; parliamo quindi di un reato già previsto); assegna, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi dei traffici migratori irregolari (con l'effetto surreale di immaginare gli appelli di*

Afghanistan, Siria e degli altri Paesi in guerra che sollecitano i propri cittadini non partire perché è pericoloso).

Questo testo – che ha il chiaro disegno di indicare nel migrante l'ennesimo capro espiatorio, che serve a sventolare l'ennesima bandierina, una prova di forza contro i più fragili, che genererà solo più insicurezza, aumentando il numero di irregolari e clandestini – **il governo e la maggioranza hanno avuto il cinismo e la sfacciataggine di ribattezzarlo decreto Cutro.**

Era difficile immaginare, da quel drammatico 26 febbraio 2023, un percorso più sbagliato di quello messo in atto da questa destra.

Il tratto che accomuna questo provvedimento ad altri già approvati dal governo, come quello contro le Ong o quello contro i rave, è la volontà di affrontare la complessità delle nostre realtà sociali con **strumenti falsamente securitari.**

Anche in questo caso appare evidente l'insensatezza di tentare di affrontare il fenomeno immigrazione unicamente con norme repressive, **in una logica punitiva nei confronti dei migranti.** Un impianto poco lungimirante e niente affatto risolutivo dei problemi legati al fenomeno delle migrazioni. Basti guardare, ad esempio, agli emendamenti della maggioranza approvati al Senato che hanno **eliminato dai centri di prima accoglienza l'assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale** e al territorio per i migranti, servizi utili per la loro futura integrazione.

In Aula abbiamo sottolineato **le nostre priorità** per affrontare il fenomeno dell'immigrazione: rinforzare l'unitarietà del sistema di accoglienza italiano valorizzando l'esperienza virtuosa dei SAI; supportare attivamente la rete dei comuni in prima linea per garantire percorsi di effettiva inclusione e tutela compatibili con le nostre comunità territoriali; far tornare i CAS a quello per cui erano stati pensati, ossia dei Centri Straordinari di Accoglienza, da attivare solo in caso di bisogno e non la modalità più diffusa; ripristinare i decreti di riparto che il piano nazionale di accoglienza aveva indicato; adottare una strategia per i minori non accompagnati. Serve un piano strutturato per attivare dei veri corridoi umanitari. Serve garantire i diritti e combattere l'illegalità con la legalità. Questo governo e questo decreto, invece, creano, solo più irregolarità.

Durante la dichiarazione di voto sulla fiducia, Simona Bonafè (PD-IDP) ha evidenziato la **demagogia dei provvedimenti** approvati dal governo: “Avete fatto un decreto contro le Ong, ma anche in questo caso non avete fermato gli sbarchi e, ciononostante, continuate con la favola del pull factor, del famigerato fattore che spinge, che incentiva i migranti ad arrivare nel nostro Paese e in questo nuovo decreto **vi siete inventati un nuovo pull factor, si chiama protezione speciale**, ma un sistema di protezione esiste in gran parte dei Paesi europei. State smantellando la protezione speciale ma vi propongo una scommessa: anche questa volta **non ridurrete il flusso di migranti** sulle nostre coste, perché la verità è che **non sapete più che cosa dire e, purtroppo, non sapete nemmeno più che cosa fare.** In tutti questi anni avete parlato di porti chiusi, di blocchi navali, di reato di immigrazione clandestina e avete dispensato soluzioni inapplicabili o inefficaci con dovizia di demagogia. Adesso che siete al governo, non siete capaci di mettere in campo uno straccio di proposta credibile sulle migrazioni e **continuate a fare solo demagogia**”.

Un decreto che non possiamo che definire vergognoso, ipocrita, biecamente demagogico e vigliacco”, ha dichiarato **Matteo Mauri (PD-IDP) durante la dichiarazione di voto** sul provvedimento. “Siamo consapevoli delle difficoltà che comporta la gestione dei fenomeni migratori in una società complessa come la nostra – ha proseguito Mauri in Aula – in un mondo con drammatici squilibri economici e sociali, un mondo in cui in questo momento ci sono **23 guerre ad alta intensità**

(un Paese su 8 al mondo) e 59 conflitti a varie intensità (il 30 per cento di tutte le Nazioni del mondo), un mondo in cui ci sono più di **100 milioni di persone in fuga da guerre, violenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani**. Se a questo numero aggiungiamo anche i migranti per crisi alimentari, climatiche ed economiche, si arriva alla cifra drammatica e incredibile di 280 milioni. I nostri valori, **la nostra consapevolezza della complessità del contesto** che ci circonda e la nostra razionalità sono i criteri che ci hanno guidato, quando abbiamo fatto il decreto Immigrazione del 2020, con cui abbiamo realizzato sostanzialmente un obiettivo: **abbiamo cancellato i decreti Salvini**". E in merito alla protezione speciale ha ribadito che "Quella protezione umanitaria non ce la siamo inventata noi, esiste in questo Paese, anzi, esisteva in questo Paese, fin da 1998, (...) ma **voi volete avere la gente fantasma nelle città, nelle piazze e in giro per le strade italiane, per poi fare la campagna elettorale su quelli che voi avete cacciato nell'irregolarità, sperando che vadano nell'illegalità! Credo che ciò sia inaccettabile**".

Parole durissime contro il governo sono state usate anche dalla **capogruppo PD-IDP Chiara Braga** che ha così commentato il decreto: "**Una risposta disumana, illegale e che scarica sui territori problemi e criticità difficili da gestire**. È così che il governo Meloni ha pensato di dare una risposta alla questione epocale dell'immigrazione dopo la tragedia di Cutro. Alla superficialità e all'approssimazione del governo opponiamo una richiesta non più rinviabile per **cambiare le politiche migratorie e dell'accoglienza italiane ed europee**. Chiusura dei porti, blocchi navali e accordi con Paesi terzi che non rispettano sicurezza e diritti umani non possono essere una strategia. Da Cutro abbiamo imparato ancora una volta quello che il governo non vuole sentire: **chi è in pericolo va sempre soccorso e salvato**".

Ad ennesima conferma del **disegno punitivo contro i migranti, anche in violazione dei principi costituzionali, l'articolo 7-ter** del decreto interviene sulla procedura di esame della domanda di protezione internazionale, svolto dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo. Alla lettera d) **circoscrive il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria** contro la decisione della commissione territoriale esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto e **non anche a quelle di inammissibilità**. Oggi, contro la dichiarazione della decisione della commissione territoriale e di quella nazionale è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria perché **esiste una norma comunitaria che chiede** di tutelare il diritto del richiedente ad avere un ricorso effettivo a un giudice (direttiva 2013/33/UE), oltre agli **articoli 24 e 113 della Costituzione**. Contro questo obbrobrio giuridico, è stato approvato anche **un nostro ordine del giorno** che impegna il governo a modificare questo articolo che **viola chiaramente le norme comunitarie e la nostra Costituzione**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (Approvato dal Senato) [AC 1112](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE (ART. 1)

L'articolo 1, modificato in sede referente, prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano **definite con decreto del Presidente del Consiglio** dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Il comma 1 dell'articolo 1 dispone che per il triennio 2023-2025 siano definite **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime** di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Ciò **in deroga, precisa il medesimo comma, all'articolo 3 del Testo unico delle leggi in materia di immigrazione** (decreto legislativo n. 286 del 1998).

Il comma 5 prevede che i DPCM assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini **campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità** personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

PROCEDURE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA AL LAVORO PER STRANIERI ED EFFETTI DEL NULLA OSTA (ART. 2)

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle **procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro** per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta. Riguardano in particolare **i profili temporali della procedura** nonché i casi di accertamento di elementi ostativi successivi al nulla osta e introducono il principio che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (e del successivo rilascio del permesso di soggiorno), il nulla osta consente lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale.

RICONOSCIMENTO DI PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO AL DI FUORI DELLE QUOTE, IN RELAZIONE A PRECEDENTI ATTIVITÀ DI STUDIO O DI FORMAZIONE (ART. 3)

L'articolo 3 **modifica la disciplina sui programmi ministeriali** di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi). **In particolare: integra** l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera b); **introduce** il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera c), nella quale il Senato ha inserito uno specifico riferimento agli apolidi e ai rifugiati); **prevede** la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (capoverso 4-bis della lettera e). Il capoverso 4-ter della suddetta lettera e) prevede, per gli anni 2023 e 2024, la

possibilità di applicazione di particolari modalità e termini – da definire in via regolamentare – per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per gli stranieri che abbiano svolto un corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, concordato da alcune organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, o da articolazioni delle stesse, con determinati soggetti. Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui **la possibilità di conversione** del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro **è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi**.

DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LAVORO AUTONOMO E PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (ART. 4)

L'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di **durata dei permessi di soggiorno per lavoro** a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, stabilendo che il rinnovo di ciascuno di essi **non possa superare la durata di tre anni** e di fatto estendendo così la massima durata possibile del rinnovo rispetto ai due anni attualmente previsti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (ART. 4-BIS)

L'articolo 4-*bis* interviene sulla disciplina del **permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati** al compimento del diciottesimo anno d'età. In particolare si prevede che tale permesso di soggiorno ha la durata massima di un anno e la conversione è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente. È inoltre disposta l'abrogazione della previsione in base alla quale il mancato rilascio del parere del Ministero del lavoro non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, nonché della previsione dell'applicazione al procedimento di conversione del c.d. silenzio assenso.

INGRESSO DEI LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO E CONTRASTO ALLE AGROMAFIE (ART. 5)

L'articolo 5, al comma 1, riconosce **ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo** che non siano risultati assegnatari di manodopera, pur avendo presentato regolare domanda ai sensi del decreto flussi, **la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità** sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025.

MISURE PER IL POTENZIAMENTO TECNICO-LOGISTICO DEL SISTEMA DI PRIMA ACCOGLIENZA E DEI CONTROLLI DI FRONTIERA (ART. 5-BIS)

L'articolo 5-*bis* prevede diverse misure relative alla **gestione dei punti di crisi** (c.d. **hotspot**) e dei **centri governativi di prima accoglienza**. La disposizione, in particolare: **estende fino 31 dicembre 2025 le deroghe all'applicazione della normativa vigente**, già previste per i CPR dall'articolo 10, alla realizzazione di nuovi hotspot e centri governativi; prevede che l'hotspot di Lampedusa possa essere gestito dalla Croce Rossa Italiana con facoltà di deroga alla normativa vigente; consente di trasferire gli stranieri ospitati presso gli hotspot in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle medesime attività; **autorizza il prefetto a individuare strutture**

di accoglienza provvisoria in caso di indisponibilità di posti nei centri di accoglienza governativi; destina circa 8,8 milioni di euro per l'affidamento dei contratti di trasporto marittimo dei migranti.

MODIFICHE AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA (ART. 5-TER)

L'articolo 5-ter interviene sulle disposizioni concernenti il **Sistema di accoglienza e integrazione** (c.d. **SAI**), **escludendo dall'ambito di applicazione dei servizi della rete territoriale i richiedenti asilo** (ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Al contempo si prevede **una deroga** per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, **del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle c.d. categorie vulnerabili**. In secondo luogo, è individuata quale causa di **decadenza dalle misure di accoglienza nel SAI** la mancata presentazione del richiedente presso la struttura individuata entro sette giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore o di ritardo motivato. Alcune misure transitorie dispongono che le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei richiedenti protezione internazionale presenti nel SAI al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, così come ai cittadini afgani che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie eseguite dalle autorità italiane, nonché ai profughi dall'Ucraina, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale seguita al conflitto in atto.

RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA (ART. 5-QUATER)

L'articolo 5-quater introduce, accanto alle ipotesi di revoca già previste dalla normativa vigente, la possibilità di adottare provvedimenti di **riduzione delle condizioni di accoglienza nei casi di violazione grave e ripetuta**, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza.

MISURA STRAORDINARIA PER LA GESTIONE DEI CENTRI PER MIGRANTI (ART. 6)

L'articolo 6 reca disposizioni **in materia di fornitura di beni e servizi** relativi alla gestione e al funzionamento **dei centri per migranti**. Prevede, in particolare, che **il prefetto** – in caso di grave inadempimento degli obblighi previsti dal capitolato di gara nonché di nocumento derivante dalla cessazione dell'esecuzione del contratto – **nomini uno o più commissari, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa** (limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto). Insieme, dispone circa il compenso ai commissari e gli utili prodotti dalla gestione del contratto, oggetto della misura straordinaria. E prevede che il prefetto, al contempo, avvii le procedure per **l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la gestione del centro, senza previa pubblicazione del bando**.

ATTIVAZIONE DI UNA POSTAZIONE MEDICALIZZATA DEL 118 PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA (ART. 6-BIS)

L'articolo prevede che sia attivata una **postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa**, al fine espresso di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza - urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLE MODALITÀ DI ACCOGLIENZA (ART. 6-TER)

L'articolo 6-ter **espunge l'assistenza psicologica**, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, dalle prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza.

PROTEZIONE SPECIALE (ART. 7)

L'articolo 7 **elimina il divieto di respingimento ed espulsione** di una persona previsto **nel caso vi sia fondato motivo di ritenere** che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa **comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare**.

Al Senato sono state poi introdotte **ulteriori previsioni: l'impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità e il permesso di soggiorno per cure mediche**; l'inserimento dei procedimenti per il delitto di induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale), tra quelli per i quali, può essere rilasciato un permesso di soggiorno speciale per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza; **la soppressione della possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per protezione speciale, ove ne ricorrano i presupposti, quando sia stata presentata domanda per un'altra tipologia di permesso di soggiorno; la modifica delle condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l'espulsione**; non si potrà procedere all'espulsione in presenza di "condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine" e non più in presenza di "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie"; la previsione che il permesso di soggiorno per calamità sia rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versa in una situazione di calamità "contingente ed eccezionale" e non "grave" come attualmente previsto; la previsione che **il permesso di soggiorno per calamità sia rinnovabile solo per un periodo ulteriore di sei mesi**.

PROCEDURE ACCELERATE ALLA FRONTIERA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ART. 7-BIS, CO. 1)

L'articolo 7-bis reca un insieme di disposizioni, su talune procedure relative al **riconoscimento della protezione internazionale**. Il comma 1, in particolare, incide su profili concernenti le procedure accelerate alla frontiera.

TRATTENIMENTO DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ART. 7-BIS, CO. 2)

L'articolo 7, comma 2, **amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale**.

In primo luogo, si prevede che tali soggetti possano essere **trattenuti nei centri di permanenza e rimpatrio (CPR)**, nei limiti dei posti disponibili e anche qualora ciò sia necessario per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento. Inoltre, viene **ampliato il novero delle circostanze per la valutazione del rischio di fuga**, che comporta il trattenimento, prevedendo che esso sussista anche in caso di mancato possesso del passaporto e in caso di falsa attestazione delle proprie generalità da parte del richiedente asilo. In secondo luogo, si introduce **la possibilità del trattenimento del richiedente asilo** – al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio

dello Stato – nel caso di **presentazione della domanda alla frontiera** dopo avere eluso i relativi controlli o se proviene da un Paese di origine sicuro. In questo caso il **trattenimento avviene presso gli hotspot** o, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, presso i CPR. Infine, si introduce la possibilità del trattenimento nei CPR, se sussiste un notevole pericolo di fuga, del richiedente asilo in attesa del suo trasferimento nello Stato competente ad esaminare la domanda secondo la c.d. procedura Dublino.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECISIONI SUL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ART. 7-TER)

In Aula è stato approvato anche un nostro odg che impegna il governo a modificare questo articolo perché viola il diritto europeo e la Costituzione.

L'articolo, così com'è stato formulato, **impedirebbe, infatti, di fare ricorso** nel caso in cui la richiesta di protezione internazionale venga rigettata per inammissibilità, comportando di fatto una **violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione.**

L'articolo 7-ter **interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale** svolto dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo prevedendo che la commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano neanche le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause che impediscono il respingimento alla frontiera e l'espulsione. Inoltre, **modifica le ipotesi per cui all'esito dell'esame della domanda di asilo si applica l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale.**

Da un lato, **si prevede l'obbligo di lasciare il territorio nazionale** in due ulteriori ipotesi rispetto alla disciplina vigente: **a) qualora la Commissione rigetta la domanda se**, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca; **b) qualora dichiara l'inammissibilità della domanda** reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, ove non siano stati adottati nuovi elementi. Dall'altro, prevede che l'obbligo di lasciare il territorio nazionale non si applica, oltre a quanto previsto dalla norma vigente, anche nei seguenti casi: a) la domanda di protezione internazionale non è accolta ma nel corso del procedimento emergono i presupposti per il trasferimento degli atti al Tribunale dei minorenni per valutare l'autorizzazione al familiare di un minore di permanere nel territorio nazionale per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano; b) emersione, nel corso dell'istruttoria, di fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Al di fuori di questi casi la decisione che sanziona l'obbligo di lasciare il territorio nazionale è accompagnata dall'attestazione dell'obbligo di rimpatrio. La medesima attestazione è prevista anche in caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale.

Viene circoscritto, inoltre, il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria contro la decisione della commissione territoriale esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto e di manifesta infondatezza **e non anche di inammissibilità.** Infine, si dispone la possibilità per il difensore di accedere, prima del deposito del ricorso, alla videoregistrazione del colloquio personale

sostenuto dal richiedente presso la commissione territoriale competente ai fini della valutazione della domanda.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONVALIDA DEI PROVVEDIMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO IMMEDIATO ALLA FRONTIERA E DI TRATTENIMENTO (ART. 7-QUATER)

L'articolo 7-*quater* prevede che, ove è possibile, il richiedente asilo partecipi a distanza mediante **collegamento audiovisivo sia all'udienza per la convalida** dell'esecuzione del provvedimento del questore di espulsione con accompagnamento alla frontiera, sia all'udienza di convalida del provvedimento del questore che dispone il trattenimento dello straniero nel CPR, qualora non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione.

PROCEDURA DECISORIA SEMPLIFICATA DEI RICORSI DEPOSITATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 (ART. 7-QUINQUIES)

L'articolo 7-*quinquies* prevede una **procedura decisoria semplificata** dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

DISPOSIZIONI PENALI (ART. 8)

L'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un lato, a **inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina** e, dall'altro, a prevedere la **nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina**. A tal fine, le nuove disposizioni intervengono sul testo unico sull'immigrazione nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPULSIONE E RICORSI SUL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ART. 9)

L'articolo 9 introduce alcune **modifiche in materia di espulsione e ricorsi** e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1 prevede che il termine di sessanta giorni per i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale si applichi ove il ricorrente si trovi all'estero e non, come finora previsto, ove abbia la residenza all'estero. Il comma 2 elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione con accompagnamento alla frontiera del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria. Il comma 3 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI COMMESSI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ART. 9-BIS)

L'articolo in esame prevede l'**applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita** anche con riguardo ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza

o in una struttura temporanea di accoglienza, nonché in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione.

REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER RIENTRO NEL PAESE DI ORIGINE (ART. 9-TER)

L'articolo 9-ter **modifica le condizioni in base alle quali il rientro nel Paese di origine è condizione di cessazione dello status di rifugiato** (ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 251 del 2007) ovvero del godimento della protezione sussidiaria (ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 251 del 2007). Per entrambe le ipotesi si specifica che **è rilevante anche il rientro di breve durata** e che, nel caso in cui il rientro nel Paese di origine sia giustificato da gravi e comprovati motivi, questo avvenga comunque per il periodo strettamente necessario.

DISPOSIZIONI SUI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI (ART. 10)

L'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, alle disposizioni di legge ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea.

ESTENSIONE DELLA DURATA MASSIMA DEL TRATTENIMENTO DELLO STRANIERO NEI CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO (ART. 10-BIS)

L'articolo 10-bis aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) applicabile allo straniero cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA (ART. 11)

L'articolo 11 reca la clausola di **invarianza finanziaria**, in quanto prevede che il provvedimento non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle attività previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 12)

L'articolo 12 dispone che il presente decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dall'11 marzo 2023.